



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 31341/11

Cagliari, 28 ottobre 2008

- > Alla Presidenza della Regione
 - Ufficio di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Ufficio Ispettivo
- > Agli Assessorati regionali
 - Uffici di Gabinetto
 - Direzioni Generali
 - Centro regionale di programmazione
 - Ufficio del controllo interno di gestione
- > ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- > CISL FPS
- > Fax 2638
- > FE.D.R.O.
Fax 4378
- > S.A.DI.R.S.
Fax 2281

Oggetto: Assenze dal servizio. Alluvione del 22 ottobre 2008.

I molteplici casi segnalati e portati a conoscenza di questa direzione riguardanti i fatti accaduti in occasione dell'alluvione del 22 ottobre scorso inducono a ritornare sull'argomento oggetto della nota 30996 del 23 ottobre, per fornire alcune precisazioni.

Per quanto riguarda l'evento in sé – notorio – non si pone l'esigenza, evidentemente, di documentazione da allegare alle richieste di permesso.

Rispetto, poi, alle circostanze che legittimano il permesso per gravi motivi di famiglia – normalmente da provare in maniera puntuale – si fa presente che le situazioni nelle quali i dipendenti si siano trovati coinvolti subendo le conseguenze dell'alluvione saranno valutate senza necessità di particolare documentazione presumendosi, nell'eccezionalità dell'evento stesso, la necessità e l'urgenza di prestare immediato conforto e aiuto alle persone colpite. Pertanto, per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

giustificare le assenze verificatesi il giorno 22 ottobre e quelli immediatamente successivi - nel numero massimo di tre giorni complessivi - sarà ritenuta sufficiente una richiesta motivata; invece, per le eventuali ulteriori assenze si procederà valutando, sempre nell'ambito dell'evento in questione, le circostanze caso per caso, secondo le modalità e le condizioni richiamate con la sopra citata nota del 23 ottobre.

Infine, si evidenzia che la semplice impossibilità di raggiungere il posto di lavoro non è di per sé motivazione sufficiente per poter beneficiare del permesso sopra detto che, com'è noto, la normativa lega ad un disagio familiare. Si ritiene, come già precisato nella nota suddetta, che la circostanza in esame possa essere giustificata con il permesso previsto dall'art. 42 del C.C.R.L.

La presente viene inoltrata alle OO.SS. in indirizzo in risposta alle note sull'argomento.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca